

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	140
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	151
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	161
ERRATA CORRIGE	150

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza della presidente Federico MOLLICONE. Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Manzi 1.42 a pagina 8 del fascicolo (*vedi allegato 1*), su cui è stato espresso un invito al ritiro.

Irene MANZI (PD-IDP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.42, ribadisce che il proprio gruppo non intende ritirare le proposte emendative presentate – tutte finalizzate a correggere e migliorare l'impostazione complessiva del provvedimento – e sottolinea l'importanza di dare rilievo alla dimensione formativa dello studente e della studentessa, anche nell'ambito dell'istituto dell'allontanamento dalla scuola.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Manzi 1.42 e gli identici Manzi 1.43 e Piccolotti 1.44.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.45, sottolineando che il Movimento 5 Stelle, in una logica opposta rispetto a quella del provvedimento in esame, intende promuovere percorsi di assistenza e di *counseling*, mediante l'istituzione di sportelli dedicati all'interno delle istituzioni scolastiche, di supporto sia alle famiglie, sia agli studenti. Il principio ispiratore è quello della riparazione del danno, che favorirebbe anche il ripristino dei rapporti all'interno della comunità scolastica, mentre la contraria impostazione – di cui il provvedimento è espressione – secondo cui l'inasprimento della pena costituisce un valido deterrente è ampiamente smentita, tra gli altri, dagli studi specifici condotti nel campo della giustizia.

Sostiene, quindi, la concezione della scuola come un luogo in cui possa svilupparsi la personalità dei discenti e non, diversamente, come un ambiente permeato da paura e incapace di sviluppare un'analisi sul contributo e il percorso del singolo studente o studentessa.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.45.

Irene MANZI (PD-IDP), ritenendo la proposta emendativa illustrata dalla collega Orrico in sintonia con le modifiche richieste dal proprio gruppo, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 1.45, Manzi 1.46, 1.47 e 1.48, gli identici Manzi 1.49 e Piccolotti 1.50, nonché l'emendamento Manzi 1.51.

Antonio CASO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.53, afferma che il voto in condotta inferiore a sei decimi dovrebbe condurre non a forme punitive, bensì a rafforzare l'insegnamento dell'educazione civica. Quest'ultima da materia considerata « secondaria », dovrebbe divenire lo strumento attraverso cui alimentare il senso civico degli studenti e superare la dimensione eccessivamente in-

dividualistica e competitiva che troppo spesso caratterizza gli ambienti scolastici.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.53.

Gaetano AMATO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.54, sottolinea che l'orientamento delle forze di maggioranza nei confronti dei ragazzi che manifestano maggiori difficoltà – riportando, ad esempio, un voto di comportamento inferiore a sei decimi – esprime un'ottica punitiva e non di recupero. Evidenza, quindi, l'assenza di previsioni che consentano l'instaurarsi di un dialogo con il discente.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.54.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.55, valuta errato l'approccio delle forze di maggioranza, volto a definire i contenuti del provvedimento in assenza di un accordo preventivo con le associazioni dei genitori e studentesche. Sottolinea, quindi, la necessità di riconsiderare il *deficit* di rappresentanza e di dialogo con i destinatari del provvedimento, prevedendo apposite consultazioni.

Antonio CASO (M5S), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.55, 1.56 e 1.57.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.58, evidenziando la necessità di rafforzare e consolidare i presupposti utili alla realizzazione di un'idea di scuola come comunità educante, in grado di veicolare il rispetto delle regole, il rispetto del prossimo e delle diversità. Osserva che, a tale fine, si prospetta la creazione di un organico aggiuntivo, a supporto delle condizioni di disagio degli studenti e delle studentesse, volendo

promuovere non solo l'apprendimento, ma anche il benessere psicofisico degli stessi.

Il raggiungimento di tali obiettivi è consentito dalla previsione di uno stanziamento di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Irene MANZI (PD-IDP), nel condividere la necessità di destinare stabilmente risorse al rafforzamento dell'organico – esplicitata dal proprio gruppo di appartenenza in un successivo emendamento all'articolo 2 –, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara, parimenti, di sottoscrivere l'emendamento Orrico 1.58.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.58.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.59, ribadendo l'importanza di adottare un'ottica preventiva, anziché successiva e punitiva. Osserva che la introduzione di uno stanziamento, a partire dall'anno corrente, pari a 15 milioni di euro consentirebbe: la realizzazione di gruppi di lavoro composti da diverse professionalità, in grado di intervenire con anticipo sui disagi psicologici degli studenti; l'istituzione di programmi di educazione affettiva e sessuale; l'organizzazione di corsi di formazione per la gestione delle situazioni di conflitto, da destinarsi al personale scolastico; il monitoraggio del personale scolastico e ATA, al fine di evidenziare situazioni di pericolo sul lavoro; l'implementazione dell'uso delle nuove tecnologie; il rafforzamento della formazione sportiva, culturale, musicale.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.59.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, si ricollega a quanto testé esposto dall'onorevole Caso in merito alla istituzione di un centro di ascolto psicologico presso le istituzioni scolastiche, sottolineando

l'importanza di aderire a questa impostazione e creare punti fermi all'interno delle scuole, che possano essere un riferimento sia per i genitori, sia per gli alunni. Ricorda – facendo specifico riferimento a quanto accaduto a Caivano, dove sono state riaperte palestre e piscine scolastiche – che nelle zone particolarmente disagiate la scuola si costituisce anche come sostitutiva rispetto al ruolo svolto dalle famiglie.

Contrariamente a quanto osservato informalmente dall'onorevole Sasso, ritiene – anche grazie ad una esperienza diretta ultra quarantennale nel mondo dell'istruzione – che l'uso di « ceffoni » non sia utile all'ottenimento di risultati educativi. Valuta, invece, positivamente l'apertura alle diverse realtà formative in cui incanalare le energie creative e volitive dei ragazzi. Un esempio, in tal senso, è il caso di Torre Annunziata, zona disagiata, dove si è registrato un elevato tasso di successi sportivi tra i molti giovani che si sono avvicinati allo sport.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Amato 1.01 e stigmatizza le parole che avrebbe sentito pronunciare dall'onorevole Sasso, il quale avrebbe fatto riferimento alla possibilità di ricorrere ai « ceffoni ».

Ritiene che l'uso della violenza fisica sui minori come strumento di punizione possa generare la riproduzione, nella vita adulta, di gesti di rabbia e violenza anche nelle dinamiche dei rapporti tra uomini e donne. Sottolinea come il riferimento ai « ceffoni » apra un dibattito delicato, legato a forme di violenza altamente tollerate che normalizzano l'utilizzo della violenza fisica come forma punitiva.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE) nel dichiararsi in perfetto accordo con le considerazioni svolte dalla collega Piccolotti, desidera tuttavia precisare che l'onorevole Sasso ha utilizzato il termine « ceffoni » durante uno scambio colloquiale, estraneo alla materia del provvedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, esprime invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.2, evidenzia la necessità di aumentare gli stanziamenti in favore della scuola pubblica, ravvisandosi, al contrario, la tendenza del Governo a favorire la scuola privata, a scapito di quella pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 2.2.

Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, esprime invito al ritiro su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 3.1, 3.2 e 3.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative. Il testo sarà quindi trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono state ritirate le proposte emendative Steger 3.6 e gli articoli aggiuntivi Mollicone 5.017 e 5.018.

Avverte quindi che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Ciani 9.1, a pagina 39 del fascicolo, su cui è stato espresso un parere contrario.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, propone di sospendere per il momento l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 e di accantonare i relativi emendamenti.

Il sottosegretario Matilde Siracusano concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 9 e invita il relatore e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2, propone l'accantonamento dell'emendamento Panizzuto 10.4, invita al ritiro dell'emendamento Messina 10.5, esprime parere contrario sull'emendamento Grippo 10.6, propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 10.7, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Grippo 10.11 e Orfini 10.12 nonché sull'emendamento Grippo 10.3, invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Latini 10.01 e 10.02, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Latini 10.05, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Piccolotti 10.06, Caso 10.07 e Orrico 10.08

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 10.1 e Manzi 10.2.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Paniz-zut 10.4.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ritira l'emendamento Messina 10.5 di cui è cofirmatario.

Constata, quindi, l'assenza del presentatore degli emendamenti Grippo 10.6 e 10.11: si intende vi abbia rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Latini 10.7.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 10.12 Orfini, di cui è cofirmataria, evidenzia come la proposta emendativa tenda a riattivare, sino al 30 giugno 2025, i contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 21, comma 4-*bis* e comma 4-*bis*.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 113. Ritiene, infatti, che il Legislatore, piuttosto che rincorrere il susseguirsi degli eventi, come avvenuto nel caso dei contratti cui l'emendamento si riferisce, dovrebbe programmare in anticipo la strategia di assunzione del personale scolastico.

La Commissione respinge l'emendamento Orfini 10.12.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grippo 10.13: si intende vi abbia rinunciato.

Giorgia LATINI (LEGA), ritira gli articoli aggiuntivi a sua firma 10.01 e 10.02.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Latini 10.05.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.06, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta a incrementare il tetto di spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario. Ritiene, infatti, che suddetto tetto potrebbe avere l'effetto di pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi europei per i servizi dalla nascita ai sei anni. Sottolinea, peraltro, come i servizi in oggetto, tra cui quelli offerti dagli asili nido comunali, siano fondamentali per la crescita cognitiva e relazionale dei bambini che, dunque, sarebbero pregiudicati dalle limitazioni di spesa che la proposta emendativa intende superare sino al 31 dicembre 2027.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Piccolotti 10.06, sottolinea come la proposta emendativa abbia il merito di raccogliere il grido d'allarme lanciato dai comuni e dal personale scolastico cercando di superare quelle limitazioni, attualmente imposte dalla normativa in vigore, che pregiudicano la corretta erogazione di servizi fondamentali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Piccolotti 10.06.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.07, evidenzia come la proposta emendativa sia volta a permettere l'aggiornamento annuale delle graduatorie provinciali di supplenza con cadenza annuale, anziché biennale. Ritiene infatti che, in ragione del numero limitato dei posti messi a concorso con le procedure di reclutamento, salvaguardare i cosiddetti « idonei non vincitori » sia fondamentale per non pregiudicare le opportunità di molti aspiranti docenti. Invita, pertanto, il Governo e il relatore a un'ulteriore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 10.07 e Orrico 10.08.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere

il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 11.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli emendamenti Orfini 11.1 e Piccolotti 11.2, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Manzi 11.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 11.4 e Manzi 11.5, propone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 11.6 e invita al ritiro dell'emendamento Manzi 11.7, esprime parere contrario sugli emendamenti Orrico 11.8, Manzi 11.9 e 11.10, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Berruto 11.11 e Piccolotti 11.12, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 11.13.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dai relatori ad eccezione dell'emendamento Manzi 11.7 di cui propone l'accantonamento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Manzi 11.7.

La Commissione respinge l'emendamento Orfini 11.1.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.2, sottolinea come il decreto-legge, proponendosi di potenziare esclusivamente lo studio della lingua italiana per gli studenti con *background* migratorio, rivolga uno sguardo miope agli effettivi problemi di questa particolare categoria di studenti. Sottolinea, pertanto, come la proposta emendativa si proponga di non limitare le opportunità degli studenti con *background* migratorio prevedendo progetti educativi con finalità più ampie e inclusive.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 11.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.3, sottolinea come la soglia del 20 per cento

per l'attivazione del supporto di un docente aggiuntivo dedicato all'apprendimento della lingua italiana per gli studenti stranieri non sia idoneo a far fronte alle effettive necessità degli studenti con *background* migratorio e, pertanto, potrebbe pregiudicarne le prospettive di integrazione. Ritiene, invece, come prospettato dall'emendamento, che sia a tale fine fondamentale prevedere *test* standardizzati per accertare le competenze linguistiche secondo una strategia efficace rispetto all'integrazione, nonché prevedere percorsi di formazione extra-scolastici capaci di favorire l'inclusione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 11.3, 11.4 e 11.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Manzi 11.6.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 11.8, evidenzia come la proposta emendativa sia diretta alla riduzione della percentuale di alunni prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge per l'inserimento di un docente dedicato al supporto linguistico degli alunni stranieri. Giudica, infatti, la percentuale del 5 per cento, da sostituirsi a quella del 20 per cento prevista dalla norma che si intende emendare, più in linea con le esigenze dell'integrazione, nonché idonea a evitare il rischio che si formino classi « ghetto » composte esclusivamente, o quasi, da studenti stranieri. Ritiene, dunque, che il voto sull'emendamento a sua prima firma, possa svelare le vere intenzioni del Ministro Valditara e del Governo circa la volontà di rendere la scuola un luogo di integrazione o differenziazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 11.8, Manzi 11.9, Manzi 11.10, Berruto 11.11, Piccolotti 11.12 e Piccolotti 11.13.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere

il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 12.1, sugli identici emendamenti Orfini 12.2 e Grippo 12.3, invita al ritiro dell'emendamento Miele 12.4 e propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 12.5.

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 12.1 e Orfini 12.2.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Grippo 12.3: si intende vi abbia rinunciato.

Giovanna MIELE (LEGA), ritira l'emendamento 12.4 a sua firma.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Latini 12.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 13.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Grippo 13.2 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Grippo 13.01.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 13.1.

Roberto GIACHETTI (IV-C-RE), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Grippo 13.2

La Commissione approva l'emendamento Grippo 13.2 (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Grippo 13.01: si intende vi abbia rinunciato.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sull'emendamento Caso 14.1, esprime parere favorevole sugli emendamenti Porta 14.2, Cangiano 14.3, Toni Ricciardi 14.4, Piccolotti 14.5 e Toni Ricciardi 14.6 a condizione che siano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 14.7, Pisano 14.8, Di Sanzo 14.9, Grippo 14.10, sugli identici emendamenti Gatta 14.12 e Ricciardi Toni 14.13 nonché sull'emendamento Piccolotti 14.14; invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Latini 14.15 e Ricciardi Toni 14.16, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.02, Panizzut 14.03 e Latini 14.04, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 14.05 e 14.06, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.07 e Panizzut 14.08, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Orrico 14.014 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caso 14.018.

Il sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05 del quale chiede l'accantonamento.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 14.1, evidenzia come la proposta emendativa si proponga di sostituire il testo dell'articolo 14 del decreto-legge al fine di prevedere che il personale che risulta in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee possa permanere all'e-

stero per un unico periodo di nove anni consecutivi nel corso della propria carriera. Ritiene, infatti, che la proposta emendativa abbia il merito di chiarire meglio i confini applicativi della norma rispetto al testo che questa intende sostituire.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 14.1.

Gerolamo CANGIANO (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 14.3.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di non accogliere la riformulazione proposta degli emendamenti Porta 14.2, Toni Ricciardi 14.4 e 14.6.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non accogliere la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 14.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Porta 14.2, approva l'emendamento Cangiano 14.3 come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge gli identici emendamenti Toni Ricciardi 14.4 e Piccolotti 14.5 nonché gli emendamenti Toni Ricciardi 14.6, Piccolotti 14.7, Di Sanzo 14.9.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pisano 14.8, Grippo 14.10 e Pisano 14.11: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gatta 14.12 e Toni Ricciardi 14.13 nonché l'emendamento Piccolotti 14.14.

Giorgia LATINI (LEGA), ritira l'emendamento a sua firma 14.15

La Commissione respinge l'emendamento Toni Ricciardi 14.16.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.02, Panizzut 14.03, Latini 14.04.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.05 volto all'istituzione della dote educativa, quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a sostenere le famiglie nell'acquisto del materiale scolastico, tecnologico e di cancelleria oltre che per supportare lo svolgimento di attività extrascolastiche, rappresentando che, per fare fronte a tali spese, le famiglie italiane, in media, spendono ogni anno circa 1200 euro.

Rileva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo in esame corrisponde al contenuto di una proposta di legge che non è stata ancora incardinata, auspicandone la prossima calendarizzazione al fine di consentire alla Commissione di discuterne il contenuto.

Irene MANZI (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Orrico 14.05, condividendone le finalità.

Il Sottosegretario Matilde SIRACUSANO propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05 in esame ai fini di un'ulteriore riflessione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Orrico 14.05.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.06, ne illustra la finalità, volta alla graduale implementazione del tempo prolungato nelle scuole al fine di consentire agli studenti di svolgere, nei pomeriggi, attività di approfondimento didattico nonché attività extrascolastiche.

Sottolinea che l'incremento del tempo prolungato, oltre ad essere coerente con la visione della scuola quale comunità educante, costituisce sia uno strumento di contrasto alla dispersione scolastica che un incentivo al lavoro femminile.

Auspica, in conclusione, che siano reperate le risorse per finanziare tale misura, pur essendo consapevole della difficoltà di rinvenirle e della mancanza di volontà po-

litica della maggioranza di accogliere la presente proposta emendativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Orrico 14.06.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 14.07 e Panizzut 14.08.

Anna Laura ORRICO (M5S), illustrando l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.014, rappresenta come esso si ricolleggi all'articolo aggiuntivo Orrico 14.06. Invero, l'emendamento in esame si pone l'obiettivo di fare in modo che le comunità educanti divengano realtà in tutt'Italia e, a tal fine, propone l'istituzione di un apposito fondo che riesca a sostenere e sviluppare le citate comunità in maniera strutturale.

Sottolinea, infine, l'opportunità di istituire il fondo dal momento che le comunità educanti svolgono un'importante funzione di orientamento degli studenti rispetto alle opportunità di studio, di lavoro, di crescita personale che provengono dal territorio in cui esse sono situate.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Orrico 14.014.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Caso 14.018 rilevando come esso sia sostanzialmente identico all'emendamento Orfini 10.12 precedentemente respinto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caso 14.018.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 15.2, Manzi 15.3, propone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 15.4, esprime parere contrario sugli emendamenti Caso 15.5, Piccolotti 15.6, Manzi 15.7,

Manzi 15.8, Berruto 15.9, invita al ritiro dell'emendamento Amorese 15.10, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 15.11, 15.12, 15.13, Amato 15.14, invita al ritiro dell'emendamento Loizzo 15.15, esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 15.17, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zinzi 15.07, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 15.010, Caso 15.011 e Amato 15.014 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Congedo 15.015.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 15.2 e 15.3.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 15.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 15.5, nel ricordare di aver chiesto al Ministro dell'Università e della ricerca Bernini di riferire in Commissione circa le modifiche che ella ha preannunciato di voler proporre al Consiglio dei Ministri, osserva che la finalità della proposta emendativa è quella di incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Reputa, infatti, che l'incremento del Fondo citato agevolerebbe la stipula dei contratti di ricerca e ne eviterebbe l'eliminazione da parte del Governo nel disegno di legge di riforma del settore che il Ministro Bernini ha anticipato di voler presentare in Consiglio dei Ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 15.5, Piccolotti 15.6, Manzi 15.7 e 15.8 nonché l'emendamento Berruto 15.9.

Alessandro AMORESE (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 15.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 15.11, 15.12, 15.13 e Amato 15.14.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Loizzo 15.15.

La Commissione respinge l'emendamento Roggiani 15.17

Vito DE PALMA (FI-PPE) dichiara, in qualità di cofirmatario, di accogliere la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tassinari 15.03 come riformulato (*vedi allegato 2*)

Simona LOIZZO, intervenendo in qualità di cofirmataria, ritira l'articolo aggiuntivo Zinzi 15.07.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.010, rileva che esso ha l'obiettivo di accelerare la stabilizzazione del personale di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ricordando che troppi ricercatori continuano ad abbandonare l'Italia per altri paesi, primi tra tutti quelli facenti parte dell'Unione Europea, perché sottopagati e precari.

Sottolinea che la somma prevista dall'articolo aggiuntivo, pari a cinque milioni di euro, non è impossibile da rinvenire e, pertanto, ne auspica l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caso 15.010, 15.011, Amato 15.014.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Congedo 15.015.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore* esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zingaretti 16.1 e Caso 16.2, sugli emendamenti Caso 16.3, Zingaretti 16.4, Caso 16.5 e Grippo 16.6, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caso 16.04 e 16.05. propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Amorese 16.07.

Il Sottosegretario Matilde Siracusano esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zingaretti 16.1 e Caso 16.2.

Antonio CASO (M5S), illustra la finalità dell'emendamento a sua prima firma 16.3, consistente nella promozione dell'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio, mediante la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 16.3 e l'emendamento Zingaretti 16.4.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 16.5, richiama l'attenzione sulla necessità di attuare l'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 favorendo il più ampio coinvolgimento possibile delle parti sociali, ad iniziare da quelle rappresentative degli studenti, che ad oggi lamenta essere invece assente.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 16.5.

Federico MOLLICONE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emen-

damento Grippo 16.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Vito DE PALMA (FI-PPE), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01, dichiara di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Tassinari 16.01 come riformulato (*vedi allegato 2*)

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 16.04 a sua prima firma, osserva che esso è volto a incrementare la capienza del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, anche al fine di garantire che dal 2026 in avanti, dopo la chiusura della stagione del PNRR, sia assicurato agli studenti universitari adeguato sostegno da parte dello Stato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 16.04.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 16.05, evidenzia il collegamento con l'articolo aggiuntivo precedente, in quanto volto a garantire il diritto allo studio universitario. In particolare, osserva che l'emendamento in esame incrementa il fondo di sostegno degli

studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, lamentando il taglio delle risorse operato dal Governo in carica rispetto a quelle stanziare dall'esecutivo precedente.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caso 16.05.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Amorese 16.07.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta che sarà convocata nella giornata di domani in base all'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 12.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 339 del 9 luglio 2024, a pagina 66, prima colonna, alla ventiduesima riga *sostituire le parole*: « all'ultimo intervento » *con le seguenti*: « all'emendamento 1.1 ».

ALLEGATO 1

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

* **1.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.2.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ordinanza ministeriale n. 172 del 2020 al fine di valutare l'andamento delle scelte organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche in merito all'introduzione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e trasmette una relazione al Parlamento sui relativi esiti »

1.3. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: le parole fino a: primo grado e

1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere le parole da: e sono aggiunti fino alla fine del numero.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.5. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026

1.6. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove un monitoraggio nazionale circa gli esiti e le risultanze della valutazione degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria, di cui l'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che coinvolga famiglie, docenti e dirigenti scolastici, al fine di individuare i correttivi necessari a intervenire in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.

1.7. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: in decimi con le seguenti: con un giudizio sintetico.

1.9. Piccolotti.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c)

1.10. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

* **1.11.** Amato, Orrico, Caso.

* **1.12.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.13.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.

1.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c)

1.15. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1)

1.16. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il consiglio di classe, nel caso in cui abbia rilevato comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, assegna lo svolgimento di specifiche attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale sul cui esito esprime una valutazione riguardo all'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo ».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi con le seguenti: se il comportamento delle studentesse e degli studenti non abbia determinato l'assegnazione dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), secondo periodo.

1.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel caso in cui il consiglio di classe abbia valutato la necessità di rilevare comportamenti inadeguati da parte di una studentessa o di uno studente, lo stesso consiglio prevede la realizzazione di specifiche attività in materia di cittadinanza attiva e solidale da riportare ed approfondire in un elaborato critico da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo ».

1.18. Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: pari con la seguente: inferiore

1.19. Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo la parola: pari inserire le seguenti: o inferiore.

1.20. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2)

* **1.21.** Caso, Amato, Orrico.

* **1.22.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.23.** Piccolotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: delibera con le seguenti: può deliberare.

1.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d)

1.25. Amato, Orrico, Caso.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: nove con la seguente: otto.

1.26. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Sopprimere il comma 2.

* **1.27.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.28.** Piccolotti.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

4. Al fine di evidenziare la funzione della scuola quale agenzia educativa, in cui si investe in strumenti di prevenzione e di supporto alla crescita delle studentesse e degli studenti per garantire un ambiente formativo e dialogante come modello di sociale convivenza democratica e al fine di favorire la formazione di una coscienza morale e civile e, quindi, sviluppare in tutte le studentesse e in tutti gli studenti comportamenti di cittadinanza attiva e democratica ispirati ai valori della partecipazione e della responsabilità, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto del temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve essere previsto in casi di forme di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico in cui non si evidenzino danni a persone o cose;

2) il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di quindici giorni, non deve in alcun modo essere utilizzato per ledere la libertà di pensiero e di espressione dello studente;

3) il temporaneo allontanamento dalla scuola fino ad un massimo di quindici

giorni, non deve essere motivo di diniego alla partecipazione dello studente ai viaggi di istruzione previsti dal consiglio di istituto;

4) le forme di occupazione o di autogestione dell'istituto scolastico fino ad un massimo di sette giorni, nel caso in cui non si verificano danni a persone o cose, non devono essere considerate interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 340 del codice penale;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:

1) prevedere che il temporaneo allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, non incida sul voto di comportamento;

2) prevedere che il voto di comportamento inferiore a sei decimi, conseguito a seguito di occupazione o autogestione dell'istituto scolastico, non implichi la mancata ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo.

1.29. Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: di istruzione e formazione, *inserire le seguenti:* di favorire e di promuovere il benessere della comunità educante e il coinvolgimento delle famiglie,

Conseguentemente dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico, presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2025 e 2026, in collaborazione e

coordinamento con gli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori. Le Aziende sanitarie locali, gli ambiti territoriali sociali o le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere, anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione universitaria in psicologia, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 21 gennaio 2019, n. 50, o titolo equipollente.

4-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al precedente periodo, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 4, sostituire le parole da: con uno o più regolamenti *fino alla fine del comma, con le seguenti:* con successivi provvedimenti si provvederà alla copertura dei

posti vacanti e disponibili del personale docente, individuando specifiche soluzioni per la creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche, al fine di supportare le situazioni di disagio e le difficoltà di studentesse e studenti, di favorire il miglioramento delle relazioni tra docenti e discenti e di promuovere la comunità educante.

1.31. Piccolotti.

Al comma 4, dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge, *inserire le seguenti:* sentite le associazioni studentesche rappresentative delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado

1.32. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione, di cui al primo periodo, si tiene conto dei risultati di un monitoraggio, da avviare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento delle studentesse e degli studenti.

1.33. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: , anche tenendo nella dovuta considerazione studentesse e studenti diversamente abili.

1.34. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

4-bis. Al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, comportamenti violenti, aggressivi e antisociali, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, presso ogni istituto comprensivo è istituito un ser-

vizio di consulenza con uno psicologo con il compito di individuare i percorsi di recupero più opportuni e di assistere il consiglio di classe nell'individuazione degli strumenti e dei percorsi educativi di contrasto e di prevenzione dei suddetti fenomeni e comportamenti.

4-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, stabilisce le modalità di funzionamento del servizio, nonché i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

4-quater. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.35. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, alinea, dopo le parole: nel rispetto dell'autonomia scolastica *inserire le seguenti:* e delle competenze dei consigli di classe che ne valutano l'applicazione,.

* **1.36.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.37.** Piccolotti.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.38. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 5, lettera a), alinea, dopo le parole: apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *inserire le seguenti:* a seguito di un ampio confronto con le rappresentanze scolastiche e nel rispetto delle loro prerogative,.

* **1.39.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.40.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), numero 1), dopo la parola: comporti, *inserire le seguenti:* , nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche al fine di prevenire episodi di bullismo o forme di prevaricazione e discriminazione di genere,

1.41. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 5, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in attività formative

1.42. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

* **1.43.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.44.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: di attività di cittadinanza solidale *fino alla fine del numero, con le seguenti:* di un percorso di assistenza e *counseling*, erogato in presenza, per tramite di uno sportello dedicato, che preveda l'adozione di provvedimenti ispirati al « principio della riparazione del danno », con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.45. Orrico, Caso, Amato.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: attività *inserire la seguente:* extrascolastiche, di concerto con le famiglie,

1.46. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, dopo la parola: solidale inserire le seguenti: presso la stessa istituzione scolastica o, in casi particolarmente gravi,

Conseguentemente, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: sulla base di una programmazione delle stesse attività condivisa dal Consiglio di classe e approvata dalla famiglia.

1.47. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito con le seguenti: dalle stesse

1.48. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

* **1.49.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

* **1.50.** Piccolotti.

Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: mancanze disciplinari gravi e reiterate inserire le seguenti: consistenti in atti violenti e offensivi verso le persone.

1.51. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2)

1.53. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4)

1.54. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) prevedere che, al fine di stimolare le studentesse e gli studenti alla partecipazione attiva e al senso di responsabilità nei confronti della comunità scola-

stica intesa come comunità educante, il Ministro dell'istruzione e del merito adotti linee guida sull'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, previa consultazione del Forum delle associazioni studentesche e delle rappresentanze degli studenti.

1.55. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), numero 4), sostituire le parole: prima dell'inizio scolastico successivo con le seguenti: , alla conclusione dell'anno scolastico.

1.56. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 5).

1.57. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito scolastico, che possono determinare comportamenti a rischio, i regolamenti di cui al comma 4, devono altresì prevedere interventi che consentano una progettualità educativa forte ed efficace, attraverso il consolidamento della comunità educante, a partire dalla stabilizzazione dei posti vacanti e disponibili e dalla creazione di un organico aggiuntivo a disposizione delle istituzioni scolastiche per il supporto alle situazioni di disagio e alle difficoltà di studentesse e studenti oltre che alla creazione di ambienti di apprendimento generatori di benessere in un contesto di promozione del bene comune.

5-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.58. Orrico, Caso, Amato.

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-*bis*. Al fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, che possono determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e discriminazione di genere, nonché qualificare l'offerta scolastica ed educativa, potenziare l'integrazione e ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, e per contribuire a restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo degli studenti, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più regolamenti in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, secondo le seguenti finalità:

1. promuovere la diffusione di un'attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti, ovvero per tramite di sportelli dedicati, composti da *team* multidisciplinari di professionisti certificati, adeguatamente proporzionati al personale scolastico, nonché al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi;

2. promuovere iniziative di competenza volte a prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, opportunamente declinata per fascia d'età, finalizzato alla crescita e a una maturazione psico-affettiva e socio-relazionale improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

3. istituire, per il personale scolastico afferente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto, da effettuare nell'ambito degli interventi di prevenzione e

formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro;

4. monitorare e analizzare le segnalazioni di situazioni di pericolo, effettuate dal personale preposto, che potrebbero causare incidenti sui luoghi di lavoro a danno degli alunni, del personale scolastico e ATA;

5. sostenere la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, programmi e strategie per migliorare la sicurezza del personale scolastico, anche attraverso l'impiego di sistemi di sicurezza tra i più avanzati e l'adeguamento e l'implementazione dei protocolli di emergenza;

6. incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla Scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico.

5-*ter*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.59. Caso, Amato, Orrico.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Istituzione del servizio di assistenza psicologica scolastica)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la

formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito familiare, scolastico e sociale, tali da poter determinare comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione, discriminazione e violenza di genere, disagio giovanile, abbandono e dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling*, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale (USR), in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e, nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle

dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia e discriminazione di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario

(ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della Scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, 190.

1.01. Amato, Caso, Orrico.

ART. 2.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente con le seguenti: prevedendo l'assegnazione dell'organico necessario all'attivazione dei percorsi, aggiuntivo rispetto alle dotazioni organiche complessive,

2.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 9, sopprimere le parole: da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

Conseguentemente, al medesimo comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'organico aggiuntivo necessario all'attivazione e al proseguimento dei percorsi; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.2. Orrico, Caso, Amato.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione con cadenza almeno bisettimale, e al superamento con esito favorevole

di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero per soggetti condannati per delitti commessi con violenza o minaccia, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164" ».

3.1. Amato, Caso, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nei casi di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'eventuale importo do-

vuto per il risarcimento del danno alla persona offesa" ».

3.2. Amato, Caso, Orrico.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 3.

(Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)

1. Con la sentenza di condanna per delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 ».

3.3. Amato, Caso, Orrico.

ALLEGATO 2

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902
Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Art. 13.

Al comma 1, dopo le parole: specificità delle funzioni e sulla base aggiungere le seguenti: degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché.

13.2. Grippo.

Art. 14.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Disposizioni in materia di inserire le seguenti: selezione e di

14.3. (Nuova formulazione) Cangiano, Varchi, Mollicone.

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Misure urgenti per il sostegno agli studenti universitari con disabilità gravissima)

1. In via sperimentale, al fine di sostenere il diritto allo studio degli studenti in

condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *b), d)* o *f)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2016, iscritti a corsi di laurea erogati con modalità convenzionale o mista presso le università statali e non statali legalmente riconosciute, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla corresponsione, da parte degli organismi regionali per il diritto allo studio, di un assegno di cura forfetario come contributo alle spese sostenute per la remunerazione di personale qualificato che assista lo studente durante le lezioni relative al proprio corso di studi.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione, in favore degli organismi regionali per il diritto allo studio competenti per il territorio in cui gli studenti interessati frequentano le attività didattiche universitarie, delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15.03. *(Nuova formulazione)* Tassinari, De Palma.

Art. 16.

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure urgenti a sostegno degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è incrementato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 10,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

16.01. *(Nuova formulazione)* Tassinari, De Palma.